COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	75
Sull'ordine dei lavori	75
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 (Seguito dell'esame e approvazione)	75
ALLEGATO 1 (Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 13 aprile 2016)	78
Audizione del direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, e del direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli (Svolgimento e conclusione)	76
Comunicazioni del presidente	76
ALLEGATO 2 (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – n. 429/2092)	88
AVVEDTENTA	77

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Francesco VERDUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco VERDUCCI, presidente, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, dà la parola al deputato Peluffo sull'ordine dei lavori.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-LUFFO (PD), acquisito il consenso informale degli altri gruppi, chiede che sia invertito l'ordine del giorno della seduta anticipando l'esame della delibera in materia di comunicazione politica relativa alle elezioni comunali 2016.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, constata che non vi sono obiezioni e che pertanto così rimane stabilito.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Francesco VERDUCCI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 6 aprile si è chiusa la discussione generale e che nel termine stabilito non sono pervenute proposte emendative.

Fa quindi presente di aver proceduto ad una riformulazione del testo (vedi allegato 1), accogliendo al comma 2 dell'articolo 3 la proposta del collega Lupi di estendere la platea dei soggetti legittimati a partecipare alla prima fase della comunicazione politica anche alle singole componenti costituite nell'ambito dei gruppi misti consiliari.

Fa altresì presente che, per esigenze di coordinamento, anche il successivo comma 3 è stato modificato, nel senso di prevedere che il tempo disponibile sia ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-LUFFO (PD), nel ringraziare il relatore Verducci per il lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla delibera in esame.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo alla delibera in esame.

Francesco VERDUCCI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di provvedimento recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 ».

La Commissione approva all'unanimità.

Audizione del direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, e del direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai. Carlo Verdelli.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco VERDUCCI, presidente, dichiara aperta l'audizione in titolo, avvertendo che la pubblicità sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Alberto AIROLA (M5S) e del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Francesco VERDUCCI, presidente, risponde sulle questioni poste.

Andrea FABIANO, direttore di Rai 1, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), Riccardo VILLARI (GAL), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Maurizio LUPI (AP), Nicola FRA-TOIANNI (SEL) e Michele ANZALDI (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Francesco VERDUCCI, presidente.

Carlo VERDELLI, direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, risponde ai quesiti posti.

Francesco VERDUCCI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Francesco VERDUCCI, presidente, comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 429/2092, per il quale è perve-

nuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Documento n. 9 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016.

(Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 13 aprile 2016)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

con decreto del ministro dell'interno dell'8 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 8 del 1º marzo 2016 sono state fissate per il giorno 8 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 22 maggio 2016;

con delibera della giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 541 del 1º aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con delibera della giunta regionale della regione autonoma della Sardegna n. 19/1 dell'8 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione Siciliana n. 26 del 4 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 44 del 12 febbraio 2016, sono state fissate per il giorno 15 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 29 maggio 2016;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali »;

vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali »;

vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 »;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della

regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995 »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali »;

visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione* delle elezioni comunali e provinciali »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;

vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali »;

vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali »;

vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere »;

vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

- 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.
- 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.
- 3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

- 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
- a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
- *b)* i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;
- c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

- d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
- 2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai).

- 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.
- 2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.
- 3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

- 4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
- a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;
- b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.
- 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.
- 6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a*), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
- 7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
- 8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Informazione).

- 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
- 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- 3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di con-

tenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma. specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

- 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
- 5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali,

- sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
- 6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
- 7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

- 1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
- 2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illu-

strano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

- 3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
- 4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
- 5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali).

- 1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
- 2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un

- rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
- 3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
- 4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.
- 5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.
- 6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
- 7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
- 8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il

conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

- 9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
- 10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai
- 11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti).

- 1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.
- 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
- 3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

- 4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
- a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
- *b)* è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;
- c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
- d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.
- 5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
- 6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
- 7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 9.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

- 2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
- 3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web con modalità tali da renderli scaricabili i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
- 4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

- 2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
- 3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi

della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c*), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 429/2092).

LUPI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:

la Rai s.p.a. è un'impresa pubblica, sotto forma societaria (in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante), operante nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione;

oltre ad essere assoggettata a penetranti poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato, essa è costituita per soddisfare l'interesse generale (ai sensi dell'articolo 7 decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177) della collettività nazionale al pluralismo, alla democraticità e all'imparzialità dell'informazione;

la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, deve realizzare una programmazione che sia in linea con i principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione, a tutela della libertà di espressione di ogni individuo, dei principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità dell'informazione, anche riguardo alle diverse opinioni e tendenze politiche e sociali, come stabilito all'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico della radiotelevisione:

il contratto di servizio, stipulato il 6 luglio 2011 e scaduto a fine 2012, ma tuttora vigente, in quanto non rinnovato, all'articolo 2, al comma 3, lettera d), sui i principi generali prevede che la concessionaria debba: « assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, (...) i cui tratti distintivi sono costituiti dal pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, (...), la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'appren-

dimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati »;

inoltre all'articolo 4, primo comma, il contratto afferma che « la Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo »;

in relazione alla puntata di «Ballarò » andata in onda su Rai Tre martedì 22 marzo, si ravvisa la presenza di due collegamenti esterni con lo studio: il Segretario federale della Lega Nord on. Matteo Salvini e il signor Alessandro Morelli, presentato in qualità di giornalista direttore de «La Padania», che, in quanto testata giornalistica ha chiuso il 1º dicembre 2014. Il signor Morelli è, al massimo, direttore di Radio Padania. In realtà, il signor Morelli, è il capogruppo della Lega Nord al consiglio comunale di Milano. Un teatrino più simile ad un panel di una convention di partito che ad un sano servizio pubblico;

si chiede di sapere:

come sia possibile garantire il rispetto dei principi di pluralismo e garanzia del contraddittorio di cui sopra, in un contesto dove uno dei soggetti che interloquisce con un leader politico nazionale, viene presentato come giornalista, mentre è di fatto un suo sottoposto, nonché dipendente di un'emittente radiofonica dello stesso partito;

se sia questa l'idea di imparzialità che il servizio pubblico vuole garantire alla vigilia del periodo elettorale; se un servizio pubblico chiaramente improntato alla qualità della narrazione e alla rappresentanza di tutte le idee e sensibilità in campo, come delineato in questa Commissione dal direttore generale dottor Campo Dall'Orto, possa consentire un momento in diretta in prima serata così evidentemente e ingiustificatamente autoreferenziale;

quali provvedimenti la presidente e il direttore generale intendano adottare al fine di assicurare il pluralismo informativo nella modalità di comunicazione politica della trasmissione « Ballarò », non in linea con i principi, con gli obblighi del contratto di servizio sopra citati, nonché con i più basilari principi di qualità di una trasmissione televisiva del servizio pubblico. (429/2092)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come l'organizzazione della puntata di Ballarò di martedì 22 marzo 2016 abbia risentito inevitabilmente degli attentati terroristici di Bruxelles, avvenuti poco dopo le 8 del mattino di quello stesso giorno. Tale fatto sconvolgente ha infatti imposto un cambio totale dei temi in scaletta e di conseguenza la puntata è stata costruita completamente ex novo rispetto a quanto deciso durante la settimana di preparazione.

Nello specifico, si rileva come non ci sia stata alcuna concomitanza temporale di ospiti dello stesso partito, tenuto conto del fatto che l'On. Matteo Salvini ed Alessandro Morelli sono intervenuti in momenti diversi della puntata.

Inoltre, la partecipazione di Alessandro Morelli era in qualità di giornalista e Direttore di Radio Padania e non di consigliere comunale esponente della Lega. Tale qualità si sarebbe potuta evincere anche dal sottopancia che ha accompagnato il suo intervenuto solo che questo è stato caratterizzato da un errore grafico, infatti è apparso « Direttore Padania », anziché correttamente « Direttore Radio Padania ». Purtroppo si è trattato di un refuso dettato dall'eccezionalità della giornata di cui la redazione si scusa.